



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007721-30/08/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **CASALE CORTE CERRO (VB)**

Oggetto: Comune di **CASALE CORTE CERRO (VB)** - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **321/2013/SRCPIE/PRSE** approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **28/08/2013**.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Spola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

321
Delibera n. /2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 28 agosto 2013

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Casale Corte Cerro (VB)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il relatore Cons. Mario Pischedda.

PREMESSO

La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie

misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".



In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in

essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Casale Corte Cerro (VB) sono emerse le seguenti criticità:

- 1) insufficiente ammontare della quota di avanzo d'amministrazione vincolata per spese in conto capitale;
- 2) inclusione tra i servizi in conto terzi di voci che non sembrano rientrare nelle partite di giro;
- 3) superamento dei limiti di spesa disposti dall'art.6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010;

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota e-mail in data 4 maggio 2013 a firma del Sindaco e del Revisore dei conti.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

RITENUTO



1. La prima criticità concerne l'insufficiente ammontare della quota di avanzo d'amministrazione vincolata per spese in conto capitale. Dalla tabella 1.8.3 risultano eliminati residui passivi inerenti alla gestione in conto capitale per un importo (€ 146.683,79) superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi (€ 122.647,26) e la relativa differenza (€ 23.636,53) non è confluita nella corrispondente quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione, che per le spese in conto capitale è pari a zero, come risulta dalla tabella 1.4.

Nelle deduzioni l'ente ha fornito un elenco dei residui della parte capitale cancellati dal quale si evince che i residui passivi cancellati provengono per € 1.813,51 da economie di interventi finanziati con fondi comunali e per € 21.458,78 da economie di lavori di sistemazione idrogeologica del quale non è chiarito il finanziamento. L'ente evidenzia inoltre che *"l'avanzo di amministrazione è ancora tale da poter vincolare senza difficoltà la differenza scaturente dall'eliminazione dei residui attivi e passivi della gestione in conto capitale"*.

La risposta fornita dall'amministrazione non è sufficiente ad eliminare la criticità riscontrata. Infatti, anche ipotizzando che tutti i residui passivi cancellati erano finanziati con fondi comunali si osserva che la loro destinazione vincolata a spese in conto capitale grava, salvo specifiche e derogatorie disposizioni di legge, sulle risorse proprie dell'Ente provenienti dal al titolo IV dell'Entrata. Conseguentemente la differenza tra l'importo dei residui passivi di parte capitale e quelli dei corrispondenti residui attivi cancellati può non essere vincolata solo se le risorse proprie dell'ente che finanziavano le varie opere derivano da avanzo economico e non da entrate in conto capitale.

2. La seconda criticità concerne l'inclusione tra i servizi in conto terzi di voci che dovrebbero rientrare in altri titoli del bilancio. In particolare nella tabella 1.11 del questionario, alla voce

"altre per servizi conto terzi", che si riporta di seguito, sono indicate voci genericamente indicate come "c/privati", "c/regione", "c/provincia" che non sembrano rientrare nelle partite di giro.

Tipologie di spese	2010	2011
ELEZIONI	0,00	8.036,40
C/PRIVATI	1.359,78	1.600,00
C/REGIONE	14.830,64	9.030,87
C/PROVINCIA	15.678,12	14.336,37
C/COM.MONTANA	0,00	0,00

Nelle deduzioni l'ente trasmette il dettaglio delle singole voci precisa che nei servizi conto terzi sono confluite operazioni meramente strumentali alla realizzazione di interessi di altro soggetto e che "provvederà ad una diversa collocazione delle partite di giro di cui si è detto qualora vi fosse diversa indicazione della Sezione di controllo".

Come noto, il principio contabile n. 2 punto 25, nel testo approvato nel 2009, precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse riguardano tassativamente: le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista, i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Con particolare riferimento alle spese specificate dall'ente si rileva che le poste in questione, ad eccezione di quelle relative alle consultazioni referendarie ed alle spese per il censimento, non sembrano rientrare tra "le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi" previsti dalla lettera F) del principio contabile n. 2 punto 25 sopra richiamato.

Al riguardo osserva la Sezione che la semplice equivalenza tra entrata e spesa non è sufficiente per far rientrare una spesa tra i servizi per conto terzi. Infatti, la connotazione fondamentale delle entrate e delle spese riconducibili alle partite di giro è costituita dalla spettanza delle somme iscritte in entrata ed in uscita a soggetti diversi dall'ente. Si tratta cioè di attività svolta nell'interesse di soggetti estranei all'ente, che, pertanto è privo di qualsiasi potestà gestoria.

L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. Inoltre potrebbe comportare un'elusione del rispetto del patto di stabilità, al quale l'ente è soggetto dal 1 gennaio, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi. Al riguardo è opportuno evidenziare che per le somme del titolo VI l'accertamento è correlato agli impegni assunti, mentre per le entrate correnti l'accertamento segue criteri diversi (art 179 TUEL e principio contabile n. 2 punti 17,18,19 e 25). Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art. 7 c. 1 lett. b. del D.Lgs. 118/2011.

3. Nella scheda di sintesi è stato rilevato il superamento dei limiti di spesa disposti dall'art.6,

commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010. In particolare dalla tabella 1.12 del questionario risulta la seguente situazione:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2011
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.423,78	80%	484,76	298,30
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	744,12	50%	372,06	87,04
Formazione	1.072,91	50%	536,46	1.327,44
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00	0,00

Si osserva che l'art. 6 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, prevede il contenimento di alcune spese. In particolare il comma 7 limita al 20% del tetto raggiunto nel 2009 le spese per studi ed incarichi di consulenza, il comma 8 detta analoghi limiti per le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, il comma 9 elimina le spese per sponsorizzazioni, il comma 12 riduce del 50% rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni, il comma 13 riduce della stessa percentuale quelle per la formazione ed il comma 14 dell'80% quelle per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi.

Il rispetto dei suddetti limiti di spesa costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, al quale gli enti debbono dare concreta attuazione, senza alcuna possibilità di deroga, come si evince dalla circostanza che per espressa previsione legislativa la violazione dei limiti previsti dai commi 7 (incarichi e consulenze), 12 (missioni), 13 (formazione) *"costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"*.

Al riguardo è utile ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.139/2012, ha ritenuto le norme in questione costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, nel senso che, determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

Sul punto l'ente afferma di aver *"già provveduto a contenere la spesa entro i parametri previsti dalla legge"*

4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

invita

l'Amministrazione comunale di Casale Corte Cerro (VB):

- 1) a prevedere nell'avanzo d'amministrazione l'esatto ammontare della quota vincolata a spese in conto capiate;
- 2) a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate *"servizi per conto terzi"*;

3) al rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art 6 del d.l. 78/2010.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

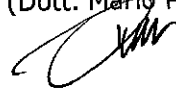
Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casale Corte Cerro.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 28 agosto 2013.

IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il 30 AGO. 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

